

Senza nome

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 43

Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo.

18.4.1995 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 28

#### ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione Toscana, al fine di favorire una corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà' contro di essi, i maltrattamenti ed i loro abbandono, stimola l'educazione al rispetto degli stessi.
2. Con la presente legge la Regione Toscana recepisce inoltre la legge 14 agosto 1991, n. 281.

#### ARTICOLO 2

(Istituzione dell'anagrafe canina)

1. In ogni comune e' istituita l'anagrafe del cane che viene gestita dalle Aziende Unita' Sanitarie Locali tramite i competenti servizi.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina.
3. Le persone che alla data di entrata in vigore della presente legge sono proprietarie o detentrici di cani di età superiore agli otto mesi sono tenuti entro trenta giorni ad iscriverli all'anagrafe canina e far loro effettuare il tatuaggio.
4. Ai fini dell'iscrizione sono ritenuti validi i contrassegni di delegazioni dell'Ente Nazionale di Cinofilia Italiana. Il proprietario o detentore dell'animale, così contrassegnato, dovrà provvedere alla iscrizione all'anagrafe canina delle Aziende USL di residenza entro 15 giorni dall'entrata in possesso dell'animale.

#### ARTICOLO 3

(Operazioni di anagrafe canina)

1. All'atto dell'iscrizione viene compilata dal veterinario addetto apposita scheda anagrafica, predisposta dall'Assessorato alla Sanità, che oltre ai dati segnaletici dell'animale, riporta le generalità utili alla identificazione del proprietario o detentore, nonché il codice anagrafico assegnato all'animale.
2. La scheda anagrafica, di cui al comma precedente, verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
3. Copia della scheda dovrà essere rilasciata al proprietario o detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e detenzione.
4. I cani iscritti all'anagrafe canina devono essere identificati con il codice assegnato all'atto dell'iscrizione, impresso con tatuaggio indolore.
5. Le operazioni di tatuaggio devono essere effettuate fra il sesto e l'ottavo mese di vita dell'animale, salvo i casi in cui il possesso inizi successivamente all'ottavo. In tal caso iscrizione e tatuaggio devono avvenire entro trenta giorni dall'inizio della detenzione.
6. Le operazioni di tatuaggio sono effettuate dai medici veterinari di cui all'art. 2 della presente legge o libero professionisti autorizzati dalle Unita' sanitarie locali ed iscritti in un elenco regionale. Le operazioni suddette devono essere praticate con metodi che non arrechino danno all'animale, di norma sulla faccia interna della coscia destra.
7. Il tatuaggio deve comprendere i seguenti elementi identificativi: sigla della

Senza nome

Provincia, ultime due cifre del numero ISTAT del Comune d'appartenenza, numero progressivo del cane.

8. Nel caso in cui le operazioni di tatuaggio vengano effettuate da medici veterinari libero professionisti, questi devono darne comunicazione entro dieci giorni al servizio attività veterinarie territorialmente competente, attraverso idonea certificazione.

9. Il servizio per la identificazione ed il tatuaggio del cane presso le Aziende USL e' gratuito, salvo quanto dovuto dal proprietario o detentore del cane, nella misura disposta dal tariffario di cui all'art. 28 della LR 17 ottobre 1983, n. 69 e successive modifiche, per la redazione della scheda anagrafica.

ARTICOLO 4

(Cani provenienti da altre regioni)

1. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali sia stato attivato il servizio di anagrafe canina e di marcatura provvedono alla sola iscrizione, restando validi i contrassegni già apposti.

2. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali non e' ancora istituito tale servizio, provvedono sia alla iscrizione che alla marcatura dei medesimi entro trenta giorni dalla data in cui il cane e' stato introdotto nel territorio regionale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, terzo comma.

ARTICOLO 5

(Esenzioni e norme particolari per l'iscrizione all'anagrafe canina)

1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano:

- a) ai cani appartenenti alle Forze Armate ed alla polizia;
- b) ai cani al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, in soggiorno temporaneo inferiore ai 90 giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

ARTICOLO 6

(Divieto di soppressione degli animali da affezione e deroghe)

1. I cani abbandonati catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui all'art. 9, non possono essere soppressi. Nei casi previsti dagli artt. 86, 87 e 91 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, e nei casi in cui siano gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità, i cani possono essere soppressi esclusivamente in modo eutanasiico previa anestesia.

2. I gatti in libertà non possono essere soppressi salvo i casi in cui siano gravemente malati e incurabili. In tal caso la soppressione deve essere effettuata in modo eutanasiico.

3. Possono provvedere alla soppressione di cani e di gatti, nei casi consentiti dal primo e secondo comma, soltanto medici veterinari, dipendenti dalle Unità sanitarie locali o libero professionisti, che devono rilasciare al gestore del canile o ai proprietari o detentori degli animali un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.

4. E' vietato destinare alla sperimentazione i cani e i gatti vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui alla presente legge.

ARTICOLO 7

(Variazione o cancellazione dell'anagrafe)

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani segnalano per iscritto al servizio di prevenzione in ambito veterinario della Azienda USL competente territorialmente:

- a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento;
- b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale nonché il

Senza nome

trasferimento della propria residenza entro e non oltre quindici giorni da quando il fatto si è verificato.

**ARTICOLO 8**

(Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture pubbliche)

1. E' vietato a chiunque abbandonare gli animali domestici detenuti a qualsiasi titolo.
2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di se' l'animale, può chiedere al Sindaco del comune di residenza l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura di cui all'art. 9, secondo comma, della presente legge.
3. Nella domanda di cui al precedente comma devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti probatori.
4. Il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda. In caso di mancata risposta l'istanza si intende accolta.

**ARTICOLO 9**

(Canili e rifugi)

1. I Comuni singoli, o associati ai sensi della legge 8 giugno 1992 n. 142, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili municipali ed alla costruzione di rifugi per cani, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 15 e 16 della presente legge.
2. Per canile municipale si intende la struttura a cui affluiscono tutti i cani comunque catturati.
3. Per canile rifugio si intende la struttura che ospita i cani provenienti dal canile comunale di cui al precedente comma al termine del periodo di osservazione e dove permangono in attesa di collocamento.
4. La gestione delle strutture di cui ai precedenti commi e' di competenza dei Comuni singoli o associati. Limitatamente ai canili rifugio, i Comuni possono provvede alla conduzione tramite convenzioni, con le Associazioni di Volontariato iscritte all'Albo regionale previsto all'art. 4 della LR 26. 4. 1993 n. 28 e che abbiano finalità protezionistiche.
5. Sono esclusi dalle convenzioni i canili che non dispongono di strutture a norma dei parametri fissati dalla presente legge.

**ARTICOLO 10**

(Organizzazione e compiti di canili e rifugi)

1. Presso il canile rifugio e' garantita ventiquattro ore su ventiquattro l'assistenza sanitaria nella forma di pronto soccorso.
2. Quando il canile rifugio e' gestito direttamente dal Comune il servizio di cui al primo comma e' assicurato tramite convenzioni con medici veterinari libero-professionisti. L'incarico a libero-professionisti e' conferito in base ad una graduatoria valida per un anno, compilata d'intesa fra amministrazione comunale ed ordine provinciale dei medici veterinari, competente territorialmente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il servizio tramite convenzioni con libero-professionisti il Comune stipula una convenzione con la Unita' sanitaria locale competente territorialmente.
3. Quando il canile rifugio e' gestito dal Comune mediante convenzione con le associazioni di cui all'art. 9, quarto comma, esse garantiscono il servizio di cui al primo comma.
4. Possono essere assistiti presso il pronto soccorso anche cani esterni al canile. Il costo dell'intervento e dell'eventuale degenza, determinati dal tariffario dell'Ordine dei veterinari sono a carico del proprietario o detentore del cane. Quando il cane dopo le prime cure non può più essere riconsegnato al

Senza nome

proprietario o detentore perché sconosciuto o irreperibile deve essere trasferito al canile municipale.

**ARTICOLO 11**  
(Canile Municipale)

1. Il canile municipale deve essere dotato delle seguenti strutture:

- a) infermeria;
- b) locale di degenza per gli animali;
- c) reparto ricovero per cuccioli;
- d) cucina;
- e) magazzino;
- f) servizi igienici per il personale addetto;
- g) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di 1 box per ogni 10 cani da ospitare.

2. I box e le strutture di cui al precedente comma devono essere conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche costruttive di cui all'allegato A della presente legge.

**ARTICOLO 12**  
(Canile rifugio)

1. Il canile rifugio deve essere dotato delle seguenti strutture:

- a) ambulatorio;
- b) magazzino;
- c) cucina;
- d) servizi igienici.

I locali di cui alle lett. b, c, d possono essere in comune con il canile di cui all'art. 15.

2. Nel caso in cui il Comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà, a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti.

3. I box e le strutture di cui ai precedenti comma devono essere conformi ai requisiti strutturali e alle caratteristiche costruttive di cui all'allegato B.

**ARTICOLO 13**  
(Competenze delle USL)

1. Alle Unità sanitarie locali competono:

- l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, c. 5 della legge 281/1991 nei canili municipali;
- la vigilanza igienico-sanitaria sui canili rifugio;

2. Nell'ambito dell'attività di propria competenza i servizi di prevenzione in ambito veterinario provvedono, in collaborazione con le amministrazioni comunali e con le associazioni protezionistiche, a sottoporre a sterilizzazione i gatti che vivono in libertà.

3. Il servizio attività veterinarie, su richiesta dei privati a cui siano ceduti cani ospitati nel rifugio, provvede gratuitamente alla sterilizzazione dell'animale.

**ARTICOLO 14**  
(Commissione Regionale Affari Animali)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene istituita la Commissione Regionale Affari Animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti la presente legge e per quanto previsto dal successivo art. 17.

2. La Commissione è composta da:

#### Senza nome

- l'Assessore regionale alla Sanita' o suo delegato, che la presiede;
- un funzionario del Dipartimento Sanita' con funzioni di segreteria;
- da tre rappresentanti dei servizi veterinari delle Aziende USL individuati dalla Giunta Regionale;
- da un veterinario designato dall'ordine dei Medici Veterinari;
- da tre rappresentanti di Associazioni o gruppi riconosciuti ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36, aventi finalità protezioniste e di difesa degli animali.

3. La Commissione Affari Animali viene nominata dalla Giunta Regionale e scade con il rinnovo del Consiglio Regionale rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.

4. La Commissione e' convocata dal presidente almeno tre volte l'anno.

#### ARTICOLO 15

(Indennizzi per danni agli allevamenti zootecnici da cani randagi o inselvaticiti)

1. Per l'indennizzo dei danni subiti dagli imprenditori agricoli per la perdita di capi di bestiame aggrediti da cani randagi ed inselvaticiti si applicano le disposizioni di cui alla LR 31 agosto 1994, n. 72, "Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori".

#### ARTICOLO 16

(Contributi)

1. I Comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per la costruzione o il risanamento dei canili presentando progetti alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.

2. L'Amministrazione regionale può con proprio atto amministrativo e nei limiti dello stanziamento di bilancio, erogare contributi in conto capitale secondo i criteri di cui al successivo comma 3.

3. I contributi di cui al precedente comma sono erogati a condizione che il Comune o i Comuni interessati abbiano approvato, con delibera divenuta esecutiva un progetto di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo progetto, per la parte non coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori. La conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali.

4. Nel caso in cui entro un anno dalla erogazione del contributo i lavori non siano ultimati la Amministrazione regionale provvede al recupero del contributo, salvo i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.

#### ARTICOLO 17

(Informazione, aggiornamento e formazione professionale)

1. Al fine di promuovere un corretto rapporto fra uomo e animale e di prevenire il fenomeno del randagismo, la Giunta regione approva un programma in cui siano previsti:

- interventi di informazione della popolazione, con particolare riguardo alla fascia di età scolare;
- interventi di aggiornamento degli operatori dei servizi che esercitano attività volte al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;
- interventi di formazione degli operatori delle Aziende USL finalizzati anche allo svolgimento dei compiti di educazione sanitaria.

#### ARTICOLO 18

(Norme igieniche)

1. E' vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani abbandonare le deiezioni degli animali in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale, o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino. Le deiezioni suddette dovranno essere rimosse con mezzi a ciò idonei.

**ARTICOLO 19**  
(Sanzioni)

1. Chiunque viola le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente legge e' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.200.000.
2. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 7, lett. a), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 150.000 a L. 900.000.
3. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 7, lett. b), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 18 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 25.000 a L. 150.000.
5. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti comma e' della Regione ai sensi della normativa vigente.
6. Sono fatte salve la disposizione di cui all'art. 5, comma 4, della L. 14.8.1991, n. 281, nonche' la disposizione di cui all'art. 727 del codice penale, come modificato dalla L. 22.11.1993, n. 473, "Nuove norme contro il maltrattamento di animali".

**ARTICOLO 20**  
(Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 9 della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1995, con il fondo di cui alla Legge 14.8.1991 n. 281 allocato sul capitolo 17212 del bilancio di previsione. Per gli esercizi successivi si fara' fronte con la legge di bilancio.

**ARTICOLO 21**  
(Abrogazione e norme finali)

1. E' abrogata la LR 19 gennaio 1987, n. 4, "Istituzione dell'anagrafe del cane e norme particolari per la prevenzione del randagismo" e la LR 30.12.89 n. 89.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le norme nazionali vigenti in materia.

**Allegato A**

**REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CANILI DI PRIMA ACCOGLIENZA E DOTAZIONE STRUMENTALE.**

**1. BOX**

1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e resistenti all'azione di acidi ed alcali forti.

1.2 Le dimensioni dei box devono essere le seguenti: altezza m. 2,50 e superficie mq. 4, di cui mq. 2 coperti e mq. 2 scoperti

1.3 I box devono essere dotati di doppio ingresso al fine di consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile dall'esterno, cosi' da consentire la pulizia e la disinfezione dei box.

1.4 Nei box non devono essere presenti fessure o attrezzature fisse che interferiscano con le normali operazioni di disinfezione e disinfestazione.

1.5 Il pavimento dei box deve essere costruito con pendenza idonea a consentire il deflusso delle acque di lavaggio e munito al centro di ciascuno dei due settori di una griglia di scarico.

1.6 La zona scoperta del box deve essere protetta con una griglia metallica idonea ad impedire la fuoriuscita del cane.

## Senza nome

### 2. INFERMERIA

2.1 Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il rivestimento delle pareti, non inferiore a m. 2 di altezza, devono essere in materia lavabile. Il pavimento deve essere inoltre costruito con una pendenza idonea a consentire il deflusso delle acque di lavaggio in una griglia centrale.

2.2 Il locale adibito ad infermeria deve essere dotato di servizi di erogazione di acqua fredda e calda, con comando a pedale.

2.3 La dotazione strumentale dell'infermeria deve comprendere:

- microscopio per esami parassitologici;
- attrezzature per l'esecuzione del tatuaggio;
- attrezzatura medica per l'esecuzione degli interventi di sterilizzazione;
- frigorifero per conservazione dei prodotti immunologici.

### 3. SALA INTERNA

3.1 Nel locale non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione.

3.2 Il locale deve essere dotato di gabbie mobili idonee ad ospitare gatti sterilizzati.

### 4. REPARTO RICOVERO CUCCIOLI

4.1 Il locale deve avere le caratteristiche di cui al punto 3.1

4.2 Il reparto deve essere dotato di gabbie mobili sopraelevate da terra almeno 60 cm., per l'ospitalità dei cuccioli.

4.3 Il locale deve essere attrezzato con box per ospitare cucciolate con madre, con le caratteristiche di cui al punto 4.2, e delle seguenti dimensioni: altezza di m. 2,70 e superficie di mq. 4

4.4 Nel reparto, che deve essere dotato di impianto di riscaldamento, la temperatura deve essere compresa tra 20 e 30 gradi centigradi.

### 5. MAGAZZINO, CUCINA, SERVIZI IGIENICI

5.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla vigente normativa urbanistica ed igienico-sanitaria

ALLEGATO = Allegato B

REQUISITI STRUTTURALI MINIMI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CANILI RIFUGIO.

#### 1. BOX

1.1 I box devono essere costruiti con i materiali previsti all'allegato A punto 1.1 ed avere le stesse caratteristiche costruttive di cui al punto 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 dello stesso allegato.

1.2 Le dimensioni dei box devono essere le seguenti: altezza m. 2,50 e superficie mq. 8, di cui mq. 6 scoperti.

1.3 Al fine di evitare il diffondersi di eventuali malattie i box devono essere costruiti in moduli di 10, ciascun modulo distante non meno di m. 10 dall'altro.

1.4 Ciascun modulo deve essere collegato ad una zona di sgambatura di mq. 200.

1.5 I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri almeno m. 20.

#### 2. AMBULATORIO

2.1 L'ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche costruttive previste ai punti 2.1 e 2.2 dell'allegato A per l'infermeria.

Senza nome

2.2 La dotazione strumentale dell'ambulatorio deve essere sufficiente a far fronte a tutti gli interventi medici erogati in una struttura di pronto soccorso.

### 3. MAGAZZINO, CUCINA, SERVIZI IGIENICI

3.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono le stesse indicate nell'allegato A, P. 5.1.

Materie: FAUNA